

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3192 del 07/09/2016
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta OFFICINE MECCANICHE SIRIO S.R.L. con impianto nel Comune di Ostellato (FE). MODIFICA dell'Autorizzazione Unica Ambientale (atto n. 1002/2016) per l'esercizio dell'attività di FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER AUTOFFICINE E GOMMISTI.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3226 del 05/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 10915/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **OFFICINE MECCANICHE SIRIO S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Ostellato (FE) - Protocollo istanza dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 7401 del 14.04.2016. **MODIFICA dell'Autorizzazione Unica Ambientale** (atto n. 1002/2016) per l'esercizio dell'attività di **FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER AUTOFFICINE E GOMMISTI.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 14.04.2016, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al Prot. di Arpae-Ferrara con il n. PGFE/2016/3789 del 20.04.2016, presentata allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 02.03.2016, integrata in data 10.03.2016 e completata in data 14.04.2016, dalla Società **OFFICINE MECCANICHE SIRIO S.R.L.** nella persona di Franco Govoni, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Ostellato (FE), Via Brunelleschi n. 9, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER AUTOFFICINE E GOMMISTI;**
- Visto che la Ditta al momento della presentazione dell'istanza succitata dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione agli scarichi idrici Prot. n. 7506 del 01.06.2004 rilasciata dal Comune di Ostellato e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, P.G. n. 29796 del 30/03/2010, rilasciata dalla Provincia di Ferrara;
- Considerato che al momento della presentazione della domanda di AUA, la Ditta non era ancora in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale di Arpae-Ferrara, atto n. DET-AMB-2016-1002 del 13.04.2016, rilasciato dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e riferito all'istanza presentata in data 15.12.2015;
- Considerato che l'istanza in oggetto è stata presentata dalla Società per la modifica delle emissioni in atmosfera rispetto alla situazione già valutata e autorizzata con l'A.U.A. sopraindicata, per la realizzazione di "un nuovo impianto automatico di verniciatura a polvere e per cataforesi dei particolari metallici connesso con attività accessorie quali trattamenti superficiali meccanici (granigliatura) e chimici (sgrassaggi alcalini-acidi) per la preparazione dei pezzi, con la quale sarà prevista

l'installazione di n. 17 punti di emissione in atmosfera". Contestualmente la Ditta presenta modifica dell'impatto acustico e dichiara la non variazione della rete scarichi;

- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
- Visti, altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
 - la Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e dalla D.G.R. 335/2011;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - Autorizzazione Unica Ambientale, atto di Arpae-Ferrara n. DET-AMB-2016-1002 del 13.04.2016, in merito alle matrici acqua aria e rumore;
- Visto il parere favorevole, con prescrizioni, dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 6388 del 31.03.2016, in merito alla valutazione di impatto acustico previsionale;
- Vista la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale (ST) di ARPAE, Prot. n. PGFE/2016/5100 del 23.05.2016, con la quale non evidenzia elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio del nuovo atto ed esprime le proprie valutazioni e prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera. Nella stessa relazione, in particolare viene espresso quanto segue:

“In merito alle emissioni E19 (Cataforesi) ed E20 (Forno Cataforesi/Asciugatura) relative agli impianti in cui viene effettuata la verniciatura per cataforesi ad immersione e successiva asciugatura/cottura dei pezzi non possono essere accettati i limiti in COV proposti dalla Ditta (nel quadro riassuntivo delle

emissioni) in quanto la stessa nella relazione tecnica dichiara di configurarsi come attività compresa nell'art. 275 (Emissioni di COV) del D.lgs. 152/06 - Parte V - Allegato III - Parte II – Punto 2, lettera c): attività di rivestimento su superfici metalliche e di plastica , con una soglia di consumo solvente superiore a 5 ton/anno. A tal riguardo, in base a quanto dichiarato dalla Ditta, questa emissione si collocherebbe nella prima riga del Punto 8 - Tabella 1 – Parte III – Allegato III per la quale la Ditta dovrebbe proporre se adottare i Valori Limite di Emissione negli scarichi in atmosfera oltre ad un limite per le Emissioni Diffuse, oppure il Valore Limite di Emissione Totale (calcolato come Emissione Bersaglio).

In assenza di tali informazioni si propongono le seguenti prescrizioni autorizzative:

- Consumo Massimo Teorico di Solvente non superiore a 5,61 Ton/anno;
- Valore Limite a camino relativo ai COV (espressi come C-organico totale) non superiore a 100 mgC/Nmc con una Portata massima rispettivamente non superiore a 17000 Nmc/h e 24000 Nmc/h;
- Valore Limite per le Emissioni Diffuse pari a 25 come % di input di solvente

A tal riguardo si ricorda che tale Valore Limite per le Emissioni Diffuse dovrà essere calcolato come previsto nella Parte IV del suddetto Allegato III, e più in particolare attraverso il Piano Gestione Solventi, che dovrà essere prodotto alle Autorità competenti con periodicità annuale”.

– Vista la Conferenza dei Servizi (CdS), tenutasi in data 24.05.2016, nel corso della quale la Ditta, vista la Relazione Tecnica del ST di ARPAE, Prot. n. PGFE/2016/5100, succitata:

1. ha confermato i valori limite della portate per l'emissione E17 (18.000 Nmc/h) e per l'emissione E18 (12.000 Nmc/h), indicati nella relazione tecnica/quadro riassuntivo allegati all'istanza;
2. ha dichiarato, in merito alle emissioni E19 (Cataforesi) ed E20 (Forno Cataforesi/Asciugatura), di voler adottare i Valori Limite di Emissione negli scarichi in atmosfera oltre ad un limite per le Emissioni Diffuse come indicato nella prima riga del Punto 8 - Tabella 1 – Parte III – Allegato III sopra citata. La stessa Ditta ha chiesto che il limite massimo di consumo di solvente autorizzato sia pari a 15 Ton/anno;
3. ha chiesto, per quanto riguarda le emissioni E27, E28, E29, E30, E31 ed E32, di aumentare il valore del limite di concentrazione relativo al parametro Ossidi di Azoto a 350 mg/Nmc, in quanto nella relazione tecnica e nel quadro riassuntivo delle emissioni è stato erroneamente indicato il valore di 150 mg/Nmc;

- Viste le conclusioni favorevoli della CdS del 24.05.2016 al rilascio dell'AUA, come da verbale del 24.05.2016, ove sono state accolte le richieste delle Ditta di cui ai precedenti punti 2. e 3;
- Considerato che l'emissione esistente denominata E15bis (bruciatore lava pezzi con un generatore di calore da 0,042 MW), può essere esclusa dall'autocontrollo annuale, vista la ridotta potenzialità;
- Considerato che la Ditta, in merito alle emissioni denominate E21 (Raffreddamento cataforesi), E25 (Raffreddamento polvere 1) ed E26 (Raffreddamento polvere 2), nell'istanza ha dichiarato che "non sono previsti inquinanti", pur indicando un valore di portata per ogni emissione;
- Vista la comunicazione in data 27.06.2016, quale integrazione volontaria all'istanza di AUA in oggetto, trasmessa dalla Ditta e acquisita al Prot. di Arpae-Ferrara n. PGFE/2016/6657 del 28.06.2016, di modifica non sostanziale alle emissioni in atmosfera riguardante l'emissione E22-cabina a polvere (Portata 32.000 Nmc/h), che "per esigenze costruttive e strutturali" verrebbe sdoppiata in due identiche emissioni denominate E22-cabina a polvere ed E22bis-cabina a polvere, aventi cadauna Portata pari a 16.000 Nmc/h, mantenendo inalterato il sistema di abbattimento (filtro a cartucce) e le caratteristiche tecniche dei due camini rispetto a quello unico proposto nell'istanza;
- Valutata tale modifica come "non sostanziale" ai sensi del D.Lgs 152/06, che viene quindi ricompresa nel presente procedimento;
- Vista la nota dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. n. 14608 del 26.07.2016, acquisita al Prot. di Arpae-Ferrara n. PGFE/2016/7855 del 26.07.2016, con cui ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA, atto n. 1002/2016, presentata dalla Ditta e riguardante la matrice scarichi in pubblica fognatura, nella quale si segnala che "non sarà possibile realizzare il punto finale di scarico in pubblica fogna denominato 2 delle acque reflue industriali di 1° pioggia, in uscita dal sistema di trattamento delle acque di dilavamento a servizio dell'area denominata in planimetria ASM 'A', in quanto non esistente la linea delle acque nere della fognatura pubblica [...]. La Ditta proceerà così a realizzare, a valle del pozzetto di campionamento, un nuovo tratto di tubazione che permetterà di convogliare le acque di 1° pioggia nel tratto di rete fognaria aziendale delle acque nere esistente. Tale scarico verrà denominato scarico parzialew acque prima pioggia. Gli altri punti di scarico non subiranno alcuna modifica [...];

- Vista la nota dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. n. 16635 del 29.08.2016, acquisita al Prot. di Arpae-Ferrara n. PGFE/2016/9117 del 29.08.2016, con cui ha trasmesso la "Presenza d'atto di variante in corso d'opera" del C.A.D.F. S.p.A. Prot. n. 2016/0020246 del 17.08.2016;
- Vista la succitata nota del C.A.D.F. S.p.A., Prot. n. 2016/0020246 del 17.08.2016, con cui ha preso atto della variante non sostanziale apportata allo schema dell'impianto fognario e ha confermato la validità del parere n. 15/630 (le cui prescrizioni sono state riportate nell'AUA n. 1002/2016 precedentemente citata);
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare la modifica "sostanziale" dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-1002 del 13.04.2016, comprensiva delle modifiche non sostanziali comunicate dalla Ditta nel corso dell'istruttoria, come sopra indicato;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'attività autorizzata con atto di AUA n. DET-AMB-2016-1002 del 13.04.2016, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **OFFICINE MECCANICHE SIRIO S.R.L.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e stabilimento nel Comune di Ostellato (FE), Via Brunelleschi n. 9, C.F n. 01633631203 e P.I. n. 01426630388 per l'esercizio dell'attività **FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER AUTOFFICINE E GOMMISTI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272, comma 2 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura derivanti dall'insediamento ubicato nel Comune di Ostellato, località San Giovanni, via Brunelleschi n. 9 sono contrassegnati con i seguenti numeri:
- **"1" di acque di seconda pioggia e meteoriche** nella fognatura acque bianche;

- “3” di acque meteoriche nella fognatura acque bianche;
 - “4” di acque meteoriche nella fognatura acque bianche;
 - “5” di acque reflue di dilavamento (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque reflue domestiche (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) nella fognatura acque nere;
 - “6” di acque meteoriche nella fognatura acque bianche;
 - “7” di acque reflue domestiche (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) nella fognatura acque nere, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”** – Schema Scarichi;
2. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”** – Schema Scarichi;
 3. Lo scarico contrassegnato con il numero “5” delle acque reflue industriali in uscita dalle vasche di prima pioggia devono rispettare i limiti di emissione nei pozzetti di campionamento, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B”**;
 4. E’ vietato lo scarico in siti diversi da quelli autorizzati;
 5. E’ vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all’estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
 7. La Ditta ha l’obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di Gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell’anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l’omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura;
 8. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione allo scarico autorizzato.

Si precisa inoltre che:

- alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico;
- l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

B) EMISSIONI IN ARTMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**, denominate **E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E15bis, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E22bis, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31 ed E32**;
2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

Emissioni	E1 Ossitaglio	E3 Saldatura	E4 Saldatura	E5 Saldatura
Portata (Nm ³ /h)	9.000	14.000	18.000	10.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	24
Altezza (m)	10	10	10	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10	10
Ossidi di azoto (NO ₂)	20	5	5	5
Monossido di carbonio	5	10	10	10
Sistema di abbattimento	FT	FT	FT	FT

Emissioni	E6 Saldatura	E7 Taglio laser	E8 Taglio laser	E9 Macchine utensili foratrici
Portata (Nm ³ /h)	20.000	3.000	3.000	12.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	24
Altezza (m)	10	10	10	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10	10
Ossidi di azoto (NO ₂)	5	20	20	-
Monossido di carbonio	10	5	5	-
Sistema di abbattimento	FT	FT	FT	FT

Emissioni	E10 Saldatura	E11 Taglio laser	E12 Taglio laser	E13 Saldatura	E15bis Bruciatore Lavapezzi
Portata (Nm ³ /h)	27.000	3.000	3.000	30.000	250
Durata (h/giorno)	24	24	24	24	24
Altezza (m)	10	10	10	10	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10	10	5
Ossidi di azoto (NO ₂)	5	20	20	5	350
Ossidi di zolfo (SO ₂)	---	---	---	---	35
Monossido di carbonio	10	5	5	20	100
Sistema di abbattimento	FT	FT	FT	FT	---

Emissioni	E16 Granigliatura	E17 Tunnel pretrattamento IN sgrassaggio alcalino	E18 Tunnel pretrattamento OUT fosfo-decapaggio e passivazione
Portata (Nm ³ /h)	28.000	18.000	12.000
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza (m)	10	10	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	10	---	---
Sostanze Alcaline (espresse come Na ₂ O)	---	5	5
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	---	---	5
Sistema di abbattimento	FT	---	---

Emissioni	E19 Cataforesi	E20 Forno Cataforesi/Asciugatura
Portata (Nm ³ /h)	17.000	24.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza (m)	10	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	10	10
COV (espresse come C-organico totale)	100	100
Sistema di abbattimento	---	---

Emissioni	E22 Cabina a polvere	E22bis Cabina a polvere	E23 Forno Polvere IN	E24 Forno polvere OUT
Portata (Nm ³ /h)	16.000	16.000	12.000	12.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	24
Altezza (m)	11	11	10	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	3	3	---	---
COV (espresse come C-organico totale)	---	---	50	50

Sistema di abbattimento	FT	FT	---	---
-------------------------	----	----	-----	-----

Emissioni	E27 Fumi di combustione 1 Forno cataforesi	E28 Fumi di combustione 2 Forno cataforesi
Portata (Nm ³ /h)	2.000	2.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza (m)	10	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	5	5
Ossidi di azoto (NO ₂)	350	350
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35	35
Monossido di Carbonio	100	100
Sistema di abbattimento	---	---

Emissioni	E29 Fumi di combustione 1 Forno polvere	E30 Fumi di combustione 2 Forno polvere
Portata (Nm ³ /h)	2.000	2.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza (m)	10	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	5	5
Ossidi di azoto (NO ₂)	350	350
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35	35
Monossido di Carbonio	100	100
Sistema di abbattimento	---	---

Emissioni	E31 Fumi di combustione 1 Pretrattamento	E32 Fumi di combustione 2 Pretrattamento
Portata (Nm ³ /h)	3.500	3.500
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza (m)	10	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	5	5
Ossidi di azoto (NO ₂)	350	350
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35	35
Monossido di Carbonio	100	100
Sistema di abbattimento	---	---

Inoltre devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- **Emissioni E16 ed E22:** la Ditta deve effettuare la registrazione degli interventi di manutenzione effettuati periodicamente sugli impianti di abbattimento;
- **Emissioni E27, E28, E29, E30, E31 ed E32:** ai sensi del D.Lgs 152/06, Parte Quinta (Punto 1.3, Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta), le concentrazioni degli inquinanti sono da riferire ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%. I limiti indicati per le Polveri e per gli Ossidi di Zolfo, si considerano rispettati mentre per gli **Ossidi di Azoto** la Ditta dovrà eseguire autocontrolli con **frequenza annuale**.
- **Emissioni E19 ed E20** (attività compresa nell'art. 275 - Emissioni di COV - del D.Lgs 152/06, Parte V, Allegato III, Parte II "Attività e soglie di consumo solvente", Punto 2 "Attività di rivestimento", lettera c): "Superfici metalliche e di plastica [...], con una soglia di consumo solvente superiore a 5 Ton/anno": il **Consumo Massimo Teorico di Solvente deve essere non superiore a 15 Ton/anno e il valore limite per le Emissioni Diffuse pari a 25 come % di input di solvente**. A tal riguardo si ricorda che tale valore limite per le emissioni diffuse deve essere calcolato come previsto nella Parte IV del suddetto Allegato III e, più in particolare, attraverso il **Piano Gestione Solventi** che deve essere prodotto ad Arpae con **periodicità annuale**;

- **Emissioni E21, E25 ed E26:** in queste emissioni non devono essere presenti sostanze inquinanti;
3. Fermo restando quanto sopra indicato, la Ditta deve inoltre eseguire autocontrolli alle emissioni **E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E16, E17, E18, E22, E22bis, E23 ed E24**, con **frequenza annuale**;
 4. Per le emissioni **E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13**, esistenti e invariate, i risultati del primo autocontrollo, che dovrà essere effettuato entro tre mesi dal rilascio del presente atto da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, devono essere trasmessi, all'ARPAE di Ferrara e al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
 5. Per le NUOVE Emissioni **E16, E17, E18, E19, E20, E22, E22bis, E23, E24, E27, E28, E29, E30, E31 ed E32** dovrà essere osservate le procedure di cui all'art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' ARPAE di Ferrara e allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e all' Arpae di Ferrara;
 6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
 7. **EMISSIONE E14** (macchine utensili).

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

- 5 a. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni (tornitura, rettifica, dentatura, fresatura, e lavorazione con centri a controllo numerico etc.....) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- 5 b. I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con **frequenza mensile**, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Olio intero	
	Olio emulsionabile	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Macchine utensili	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- 5 c. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 5 a. fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- 5 d. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui sopra mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione, qualora tale autocontrollo non sia ancora stato fatto.

6. **EMISSIONE E15** (lavatrice).

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

- 6 a. La pulizia di superfici con sgrassanti **non contenenti solventi** può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;
- 6 b. Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30m³ e, come tali,

ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 59/05;

- 6 c. Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm ³

- 6 d. I consumi di detersivi, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con **frequenza mensile**, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Detersivi	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto sgrassaggio	
	Impianto asciugatura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- 6 e. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 6 c. fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

- 6 f. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui sopra mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione, qualora tale autocontrollo non sia ancora stato fatto.

7. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al

punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**;

9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento;
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. La Ditta dovrà predisporre una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di introduzione e/o sostituzione di impianti ed apparecchiature rumorose differenti rispetto a quelle prese in esame nella valutazione di impatto acustico o in caso di variazione dell'attuale organizzazione dell'attività;
3. In caso di lamenti o esposti di cittadini residenti sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere nuove misurazioni fonometriche alla ditta per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Il presente provvedimento, revoca e sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- Autorizzazione Unica Ambientale, atto di Arpae-Ferrara n. DET-AMB-2016-1002 del 13.04.2016

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al CADF S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.